**RICORSO RICONOSCIMENTO PROGRESSIONE STIPENDIALE (COLLOCAZIONE NEL GIUSTO GRADONE ECONOMICO)**

Con la presente nota si porta a conoscenza di tutti gli iscritti Cisl Scuola che la scrivente organizzazione sindacale sta provvedendo per mezzo del proprio ufficio legale alla tutela dei diritti derivanti dal corretto inserimento nel gradone stipendiale conseguente alla immissione nei ruoli scolastici previo esperimento di attività lavorativa con precedenti contratti di lavoro a tempo determinato.

Sul punto si è espressa ormai da qualche mese anche la suprema Corte di Cassazione la quale ha stabilito che i periodi di lavoro prestati con contratto a tempo determinato debbono essere conteggiati ai fini del corretto inserimento nei gradoni economici previsti dalla contrattazione collettiva.

Si precisa che il danno subito non riguarda soltanto il mancato inserimento nel corretto gradone stipendiale con notevole diminuzione della retribuzione mensile, ma anche l’erronea applicazione da parte del MIUR della normativa vigente in quanto, la medesima Pubblica Amministrazione, nel caso di passaggio di ruolo del personale scolastico applica *sic et simpliciter* i nuovi gradoni contrattuali previsti dal CCNL del 04.08.2011 senza tenere conto della precedente anzianità di servizio e ciò si traduce in un chiaro ritardo della progressione di carriera che prevede il primo scatto non più a partire dal terzo anno ma a partire dal nono.

Tale situazione si ripercuote negativamente anche su tutti gli altri istituti connessi al rapporto di lavoro (Tfr, indennità scolastiche varie) nonché al corrispondente trattamento pensionistico ed al conseguente riguardo della progressione economica.

I soggetti destinatari del presente ricorso sono:

- il personale scolastico (personale docente e personale ATA) che ha sottoscritto contratti a tempo determinato e che abbia superato i 36 mesi di servizio con contratti di lavoro sino al termine delle attività scolastiche (31 agosto o 30 giugno);

- personale scolastico (personale docente e personale ATA) che sia stato stabilizzato. Per quest’ultima categoria il diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio pregressa all’immissione in ruolo decorre dalla comunicazione eseguita dal MIUR con la quale il lavoratore viene collocato nel gradone stipendiale (decreto di ricostruzione di carriera ed inserimento in ruolo).

Il termine di prescrizione del relativo diritto viene individuato dalla legge nel periodo di 10 anni.

Il diverso termine prescrizionale di recupero delle somme che dovranno essere pagate è invece di 5 anni.

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio legale della Cisl Scuola Umbria ogni lunedì pomeriggio presso la sede sita in Perugia, Via Campo di Marte oppure contattare il numero di telefono 0755728433.